



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI
VERTICALI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E
BIBLIOTECARIO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, DEL D.
LGS. N. 75/2017.**

Emanato con D.R. rep. n. 1437/2021 – prot. n. 77307 dell'11.10.2021

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Attivazione delle procedure per la progressione verticale	2
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione	3
Art. 4 - Selezione e valutazione delle prove	4
Art. 5 - Valutazione dei titoli	4
Art. 6 - Disposizioni finali	6



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne e l'esperienza acquisita, nonché le competenze atte a svolgere le attività previste dalla categoria professionale superiore, il presente Regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione di carriera, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato nelle categorie B, C e D presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, limitatamente alle procedure che saranno bandite a valere sulla programmazione del triennio 2020-2022.

2. La progressione verticale, finalizzata al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore rispetto a quella di inquadramento, è effettuata nel rispetto del limite dei posti destinati a tale copertura dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sulla base dei posti riservati alla progressione nell'ambito di apposito avviso di selezione.

3. Ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i, il numero massimo di posti riservati alla progressione tra categorie nel triennio 2020-2022 non può superare il 30% dei posti previsti nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di bilancio.

4. In ogni caso l'attivazione delle procedure riservate alla progressione di carriera determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 2 - Attivazione delle procedure per la progressione verticale

1. Le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore dell'ordinamento professionale sono indette dal Direttore Generale, a seguito di delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, tramite bando di selezione reso pubblico mediante affissione per 30 giorni all'Albo on-line e sul sito di Ateneo, nell'apposita pagina *web*, con valore di notifica ai sensi di legge.

2. Alle selezioni di cui al presente articolo provvede una Commissione composta, nel rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità e pari opportunità, da tre esperti nelle materie oggetto della selezione ed indicate nel bando, scelti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 35-bis del D. Lgs. n.165/2001, cui è affiancato un Segretario verbalizzante scelto fra il personale tecnico-amministrativo che non partecipa alla selezione e comunque di categoria non inferiore alla D.

3. Il bando di selezione identifica:

- il numero dei posti disponibili, la categoria e l'area contrattuale;
- le strutture alle quali sono destinati i posti riservati sulla base delle esigenze previste dal Piano dei fabbisogni di personale;
- i requisiti per l'ammissione;



- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- i motivi di esclusione;
- le modalità di notifica delle comunicazioni ai candidati;
- ogni altra prescrizione ritenuta utile.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alle procedure selettive per la progressione di carriera i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Università **inquadrati da almeno tre anni nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella del posto messo a concorso e appartenenti all'area funzionale della posizione da ricoprire e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni.**

2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie sono i seguenti:

➤ **per il passaggio dalla categoria B alla categoria C:**

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

➤ **per il passaggio dalla categoria C alla categoria D:**

- Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 (Vecchio Ordinamento), oppure Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999, oppure Laurea Magistrale (LM-LMCU) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004
Ovvero in alternativa
- Laurea triennale – I livello (LT) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del D.M. n. 270/2004;

➤ **per il passaggio dalla categoria D alla categoria EP:**

- Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 (Vecchio Ordinamento), oppure Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999, oppure Laurea Magistrale (LM-LMCU) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004
Ovvero in alternativa
- Laurea triennale – I livello (LT) conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999 o del D.M. n. 270/2004;

NONCHÉ

- abilitazione professionale oppure particolare qualificazione professionale rappresentata da tre anni di servizio nella cat. D in qualità di Responsabile di Struttura/Settore/Servizio nell'ambito dell'area funzionale della posizione da ricoprire.



3. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire i bandi possono prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali per particolari funzioni professionali regolamentate dalla normativa vigente.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

Art. 4 – Selezione e valutazione delle prove

1. La selezione è per titoli e prove d'esame. La Commissione, sulla base di criteri predeterminati nel corso della prima riunione dispone, per la valutazione, di un totale di 90 punti così ripartiti.

- 30 punti per i titoli;
- 60 punti per le prove d'esame.

2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed in un colloquio sulle materie indicate nel bando di selezione e sono volte ad accertare, con riferimento al profilo ricercato, la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, ascrivibili alla categoria immediatamente superiore per la quale si concorre. Nell'ambito del colloquio saranno anche accertate la conoscenza della lingua inglese, mediante breve conversazione, nonché la conoscenza dell'informatica, mediante ausilio di apposita strumentazione, con un'incidenza minimale nell'ambito della determinazione del voto complessivo da attribuire al colloquio (pari a massimo 3 punti, di cui 1 punto per l'inglese e 2 per l'informatica).

3. Le materie oggetto delle prove sono specificate nei bandi di selezione e sono dimensionate in relazione ai livelli di professionalità necessaria per svolgere, nell'ambito delle strutture organizzative, le attività richieste dalla categoria superiore.

4. Le prove si intendono superate se il candidato consegue sia nella prova scritta che nel colloquio almeno il punteggio di 21/30. La votazione complessiva per ogni candidato è data dalla somma dei punti assegnati alla prova scritta, al colloquio e ai titoli. Nel caso di parità di merito precede il candidato con maggiore anzianità di servizio in ambito universitario (fin dalla prima assunzione). In caso di ulteriore parità precede il candidato con minore età anagrafica.

5. La graduatoria di merito, approvata con decreto del Direttore Generale, ha valore solo per la procedura di riferimento, viene utilizzata esclusivamente per i posti messi a selezione e non dà luogo ad idoneità. Essa è immediatamente efficace dalla data di pubblicazione mediante affissione all'Albo on-line dell'Università. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 5 – Valutazione dei titoli



1. Sulla base del disposto normativo di cui all'art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia) che prevede: **“La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati”**, ai titoli è riservato il punteggio di seguito specificato:

Ai titoli sono riservati 30 punti così ripartiti:

➤ **Titolo di studio di livello superiore a quello previsto per l'accesso e titoli culturali → massimo 4 punti:**

- Dottorato di ricerca = punti 2
- Diploma di specializzazione = punti 1,5
- Master II livello = punti 1,5
- Master I livello = punti 1
- Corsi di perfezionamento universitario = punti 0,5
- Abilitazioni professionali / all'insegnamento (queste ultime solo nel caso in cui non siano state dichiarate come titoli di accesso alla cat. EP) = punti 1,5 per abilitazione pertinente il profilo selezionato, 1 per il possesso dell'abilitazione non pertinente il profilo selezionato.

Per il passaggio dalla cat. B alla C sarà valutato anche l'eventuale possesso della Laurea Triennale quale titolo di studio di livello superiore = punti 1

➤ **Anzianità complessiva di ruolo in ambito universitario → massimo punti 12:**

- più di 3 anni e fino a 6 = punti 4
- più di 6 anni e fino a 10 = punti 8
- più di 10 = punti 12

➤ **Attività svolta e risultati conseguiti → massimo punti 5:**

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione, resa nelle forme dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, che descriva in modo sintetico l'attività svolta negli ultimi 3-5 anni e gli eventuali incarichi, anche di responsabilità, posizioni organizzative/funzioni specialistiche. La predetta dichiarazione sarà sottoscritta dal candidato. La Commissione esprimerà un giudizio corrispondente al seguente punteggio, tenendo in considerazione la natura del profilo ricercato (ambito amministrativo, tecnico e bibliotecario) e gli eventuali incarichi, anche di responsabilità, le posizioni organizzative/funzioni specialistiche e loro durata, risultanti da atti ufficiali dell'Amministrazione:

- Adeguato = punti 1
- Sufficiente = 1,5
- Buono = punti 3
- Molto buono = punti 4
- Ottimo = punti 5

➤ **Valutazione conseguita negli ultimi tre anni → massimo punti 3 :**

- dal 50,01 al 65% = punti 1



- dal 65,01 all'80% = punti 2
- dal 80,01 al 100% = punti 3

Il punteggio finale è dato dalla media dei punteggi conseguiti, nell'ambito della performance individuale, nei tre anni precedenti a quello in cui il candidato presenta la domanda di progressione verticale, arrotondato all'unità superiore nel caso di decimale superiore a 0,5.

➤ **Inserimento in graduatorie vigenti di concorso pubblico a tempo indeterminato/determinato in ambito universitario per categorie almeno pari a quella a cui si partecipa → massimo punti 2:**

- Procedure selettive per cat. C = punti 0,50
- Procedure selettive per cat. D = punti 1
- Procedure selettive per cat. EP = punti 2

Il punteggio finale è conteggiato sommando ogni posizionamento in graduatoria.

➤ **Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento professionale negli ultimi 5 anni → massimo punti 4**

- corsi di durata pari a un giorno = 0,25 punti
- corsi di durata pari a due o più giorni = 0,50 punti

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore a decorre dal giorno successivo alla sua emanazione.